



# COMUNE DI MONTI

*Provincia di Olbia - Tempio*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero **13** del **26-04-12**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012**

L'anno duemiladodici addi ventisei del mese di aprile alle ore 19:30, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

AVV MUTZU EMANUELE ANTONIO	P	PUDDA LEONARDO	P
MELONI PIERFRANCO	P	CASU PIERO	A
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO	P	ISONI PIERPAOLA	P
PADRE GIAN DOMENICO	A	PINNA ALESSANDRO	A
PADRE MASSIMO	P	MELONI LAURA	P
COMUNALE SUSANNA	P	ASARA GIUSEPPE PAOLO	A
RASPITZU GIOVANNI MARIA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

E' assente l'assessore Nieddu

E' presente l'assessore Pirina.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Sig. Balzanti Giuseppe Antonio assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE NATALINA. Dichiara aperta la seduta.

**Alle ore 19.55 entra il Consigliere Asara.**

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

**RICHIAMATO** l'art. 13 del citato D.L. 201/2011, che impone una rivalutazione, differenziata a seconda della tipologia di fabbricato, delle rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**CHE** il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali, al 30 giugno 2012.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della detrazione** , non può superare l'importo massimo di € 400,00;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76 per cento, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione comunale, nell'attuale contesto recessivo, ritiene che reintrodurre un'imposta patrimoniale sull'abitazione principale, peraltro, con rendite catastali ampiamente rivalutate, aggravi inopportuna la situazione di difficoltà delle famiglie, comportando oltremodo una sostanziale riduzione della capacità contributiva dei cittadini;

**CONSIDERATO** altresì, che con l'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al successivo comma, il gettito resta comunque invariato, rispetto agli esercizi precedenti per effetto dell'aumento della base imponibile e dell'abrogazione di diverse esenzioni e/o riduzioni previste invece dall'ICI;

**PRESO ATTO** che, dalle verifiche effettuate dall'Ufficio Tributi, riducendo l'aliquota di base delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, la stragrande maggioranza dei contribuenti verrebbe esentato dal pagamento dell'imposta, che graverebbe, invece, in misura irrisoria su una platea limitata di cittadini, proprietari di immobili dotati di numerosi vani;

CONSIDERATO che questo è un Ente Montano;

**RITENUTO OPPORTUNO** fissare le seguenti aliquote, distinte per singole categorie catastali, contemplando anche le tipologie attualmente non presenti presso il Comune di Monti, in virtù del loro potenziale sopraggiungimento:

**ABITAZIONE PRINCIPALE**

<b>CATEGORIA TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA BASE</b>	<b>ALIQUOTA COMUNALE</b>
A/1 Abitazioni di tipo signorile	4‰	3,5‰
A/2 Abitazioni di tipo civile	4‰	3,5‰
A/3 Abitazioni di tipo economico	4‰	3,5‰
A/4 Abitazioni di tipo popolare	4‰	3,5‰
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare	4‰	3,5‰
A/6 Abitazioni di tipo rurale	4‰	3,5‰
A/7 Abitazioni in villini	4‰	3,5‰
A/8 Abitazioni in ville	4‰	3,5‰
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	4‰	3,5‰

**ALTRI IMMOBILI**

<b>CATEGORIA TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA BASE</b>	<b>ALIQUOTA COMUNALE</b>
A/1 Abitazioni di tipo signorile	7,6‰	7,0‰
A/2 Abitazioni di tipo civile	7,6‰	7,0‰
A/3 Abitazioni di tipo economico	7,6‰	7,0‰
A/4 Abitazioni di tipo popolare	7,6‰	7,0‰
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare	7,6‰	7,0‰
A/6 Abitazioni di tipo rurale	7,6‰	7,0‰
A/7 Abitazioni in villini	7,6‰	7,0‰
A/8 Abitazioni in ville	7,6‰	7,0‰
A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici	7,6‰	7,00‰
A/10 Uffici e studi privati	7,6‰	7,0‰
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	7,6‰	7,0‰
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme	7,6‰	7,0‰
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)	7,6‰	7,0‰
B/3 Prigioni e riformatori	7,6‰ 7,6‰	
B/4 Uffici pubblici	7,6‰	7,0‰
B/5 Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro	7,6‰	7,0‰
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non		

hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno fine di lucro, dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso ordinario della stessa.

	7,6‰	7,0‰
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del Culto	7,6‰	7,0‰
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate	7,6‰	7,0‰
C/1 Negozi e botteghe	7,6‰	7,0‰
C/2 Magazzini e locali di deposito	7,6‰	7,0‰
C/3 Laboratori per arti e mestieri	7,6‰	7,0‰
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	7,6‰	7,0‰
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)	7,6‰	7,0‰
C/7 Tettoie chiuse od aperte	7,6‰	7,0‰
D/1 Opifici	7,6‰	7,0‰
D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro)	7,6‰	7,0‰
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)	7,6‰	7,0‰
D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)	7,6‰	7,0‰
D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	7,6‰	7,0‰
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)	7,6‰	7,0‰
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	7,6‰	7,0‰
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	7,6‰	7,0‰
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività Agricole	2‰	1,5‰
D/11 Scuole e laboratori scientifici privati	7,6‰	7,‰

**DATO ATTO** che gli immobili a destinazione particolare ricadenti nel gruppo catastale E sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria;

**ATTESO** che anche i terreni agricoli (SE EDIFICATI) e le aree fabbricabili sono soggetti all'applicazione della nuova imposta e, per essi si ritiene opportuno applicare l'aliquota del **8,8‰**;

**RIMARCATO** che l'allegato Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012 e che le sue previsioni saranno oggetto di ricognizione annuale in virtù del carattere sperimentale dell'imposta disciplinata e tenuto conto delle incertezze che ancora permangono su diversi aspetti in materia;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria e segnatamente gli articoli 8 e 9 del D.L. N. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge N. 214/2011, nonché la Legge N. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa disciplinanti la specifica materia ;

**RIMARCATO** che il vigente Regolamento comunale sull'ICI continua a produrre i suoi effetti per tutti gli aspetti ad essa riconducibili, purché riferibili agli anni di vigenza di detta imposta;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

### PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata IMU** ;
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di applicare le seguenti aliquote, da applicare alle categorie catastali meglio specificate in premessa:
  - **ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI IMMOBILI DI CATEGORIA A/B/C/D**  
**0,70 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,35 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: D/10**  
**0,15 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA AREE FABBRICABILI**
  - **0,88 PER CENTO**
- 5) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- 6) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con la presente delibera mentre per gli aspetti non suscettibili di regolamentazione discrezionale si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e da quella che eventualmente dovesse intervenire in

- futuro;
- 8) scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
  - 9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
  - 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, resa per alzata di mano

*DELIBERA*

In conformità alla proposta presentata

Con separata votazione unanime resa per alzata di mano

*DELIBERA*

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

Il Presidente del Consiglio  
F.to BALZANTI GIUSEPPE  
ANTONIO

---

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione.**

**ATTESTA**

- E' stata pubblicata in data 30-04-12, nel sito web istituzionale di questo Comune al n 235 del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 30-04-12 al 15-05-12.;
- E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n ° di Prot ( art 125, del D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

---

**E' divenuta esecutiva:**

- **perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000)**

per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

---

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE